



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 34 IN DATA 10-04-2018

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IL GIORNO 21.04.2018 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00 PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PRIMA SAN GIORGIO RUN"

Il Titolare di Funzioni Dirigenziali

VISTO il programma pervenuto il 20.02.2018, per lo svolgimento della manifestazione "Prima San Giorgio Run", organizzata dalla Parrocchia di San Giorgio Martire in persona del Parroco Don Graziano Santolin che si svolgerà a Postioma il giorno 21 aprile 2018, lungo le seguenti strade: partenza da Via Canale, Via Corazzin, Via Antiga, Via Antiga Nord, Via Larghette, Via Martini, Via Boschi, Via Antiga Nord, Via La Rocca, Via Martini, Via Del Molino, Via Castagnera, Via Martini, Via Corazzin e arrivo in Via Canale ;

CONSIDERATO che tale manifestazione richiama una notevole affluenza di pubblico, si da consigliare la deviazione del traffico veicolare dalle Vie anzidette, onde permettere un tranquillo svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

RITENUTO necessario disciplinare la circolazione veicolare, al fine di consentire la manifestazione di cui sopra, tutelando nel contempo la circolazione dei veicoli, dei pedoni e delle cose;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013;

VISTO l'art. 107 comma 3 T.U. 267/2000;

VISTA la determinazione prot. n. 1031 del 29/12/2017, con la quale il dirigente dell'Area "Gestione del Territorio", ha assegnato l'incarico di titolarità di posizione organizzativa e la responsabilità delle istruttorie e di ogni altro adempimento inerente i procedimenti di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D.L.vo 30/04/1992, n. 285, che fissa le disposizioni per la regolamentazione della circolazione dentro e fuori i centri abitati;

VISTE le circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 16742 del 22/02/2010 e prot. 381 del 28/01/2011;

VISTO il provvedimento prefettizio prot. n. 660/2018 del 16.01.2018 ns prot. 1568/2018 della Prefettura di Treviso e relative prescrizioni che formano parte integrante della presente ordinanza;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/2017 del 07.06.2017 – Direttiva Gabrielli e la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/2017 del 28.07.2017 – Direttiva Morcone;

VISTA la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 11464/2017 e la circolare n. 11991/2017;

VISTE le note della Prefettura di Treviso e in particolare la nota prot. 3429 del 12.09.2017 (tutela della safety e security negli spazi pubblici);

RITENUTO opportuno aderire alla richiesta e al fine di tutelare la sicurezza della circolazione;

ORDINA

la sospensione temporanea del traffico veicolare nelle strade di competenza Comunale e denominate: Canale, Via Corazzin, Via Antiga, Antiga Nord, Via Larghette, Via Martini, Via Boschi, Via Antiga Nord, Via La Rocca, Via Martini, Via Del Molino, Via Castagnera, Via Martini, Via Castagnera, Via Canale durante lo svolgimento della manifestazione denominata “Prima San Giorgio Run”

tale disposizione sarà in vigore sabato 21 Aprile 2018 dalle ore 16.00 alle ore 20:00

Si prescrive quanto segue:

1. compatibilmente con lo stato della manifestazione, dovrà essere garantito ai residenti e frontisti di accedere alle rispettive proprietà ed il transito ai mezzi di soccorso e in servizio di pubblica sicurezza;
2. le deviazioni veicolari saranno segnalate in loco da personale dell'organizzazione;
3. dovrà essere garantito il transito pedonale in condizioni di assoluta sicurezza;
4. sia a carico del comitato organizzatore il mantenimento della sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità;
5. sia a carico e a cura del comitato organizzatore la posa della relativa segnaletica provvisoria di chiusura e deviazione con relativo preavviso di chiusura a sensi del C.d.S. e del regolamento di esecuzione;
7. il Comune di Paese non risponde per danni a persone o cose verificatisi durante lo svolgimento della manifestazione.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento D.P.R. 16/12/1992, n. 495, è inoltre possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmesso:

- all'Albo Pretorio del Comune di Paese (TV), perché sia resa nota al pubblico;
- al responsabile dell'organizzazione della manifestazione, perché sia resa esecutiva mediante l'installazione dei prescritti segnali stradali che dovranno essere posti in loco, mantenuti in efficienza e rimossi al termine della manifestazione;
- all'Ufficio Tecnico Comunale di Paese (TV), per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti che vorrà adottare;

Gli appartenenti alle forze di polizia che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati della regolare osservanza di quanto indicato nel

presente dispositivo e potranno adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale se ritenuti necessari. Per le trasgressioni trovano applicazione gli artt. 6 e 7 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

A norma degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si avvisa che gli interessati hanno facoltà di presentare eventuali istanze di autotutela.

Il presente provvedimento si intende implicitamente revocato qualora la manifestazione non abbia luogo per motivi sopravvenuti.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni si indicano:

- Responsabile dell'istruttoria Vice Commissario Davide Barbieri;
- Responsabile di procedimento Vice Commissario Valter Crosato.

Il Titolare di Funzioni Dirigenziali
Vicecommissario Valter Crosato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa